

CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' O ASSIMILATI DELL'ALER DI VARESE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 91 del 19.12.2012.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' O ASSIMILATI DELL'ALER DI VARESE

Art.1 Principi generali

Il presente regolamento detta norme volte a disciplinare il funzionamento della Commissione istituita ai sensi dell'art.35, comma 2, della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 nonché le modalità di erogazione dei contributi economici (c.d. contributi di solidarietà) volti al sostegno degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'Aler di Varese ubicati nel territorio del Comune di Cassano Magnago, che non siano in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e/o dei servizi prestati dall'ente proprietario.

La Commissione ha lo scopo di deliberare in merito all'erogazione del suddetto contributo di solidarietà.

L'erogazione di contributi diversi di cui all'art.35, comma 7, della L.R. 27/2009 a favore di beneficiari del contributo di solidarietà sarà lasciata alla discrezionalità di Aler e/o del Comune.

Qualsiasi intervento definito dal presente regolamento è comunque subordinato alla disponibilità economica delle risorse che verranno rese disponibili dal Comune stesso e dall'Aler.

Art.2 Composizione e modalità di funzionamento della Commissione

La Commissione è composta e costituita come segue:

- n. 3 (tre) componenti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente;
- n. 3 (tre) componenti dell'Aler di Varese, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- n. 2 (due) rappresentanti dei sindacati degli assegnatari con funzioni consultive.

Il Comune provvederà a nominare anche il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La segreteria della Commissione è assicurata dall'Aler Varese, che provvede alla convocazione sentito il Presidente o il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, nonché alla redazione di un sintetico verbale.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 1(un) rappresentante del Comune e di 1 (un) rappresentante dell'Aler.

Art.3 Beneficiari dei contributi economici di solidarietà

Beneficiari dei contributi economici da riconoscere a cura della Commissione, potranno essere gli assegnatari di alloggi di cui all'art.1, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento Regionale 1/2004 e s.m.i. come segue:

- a) <u>a canone sociale</u>: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione;
- b) <u>a canone moderato</u>: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione,

che versino in condizioni economiche accertate tali da non poter far fronte al pagamento del canone di locazione e/o dei servizi prestati da Aler (spese condominiali) e che abbiano manifestato lo stato di bisogno ai fini del contributo, tenuto conto delle modalità di cui all'art.35, comma 4, della L.R. 27/2009 meglio specificate nel successivo art.5.

In tale ambito, beneficiari in via principale potranno essere gli assegnatari di alloggi a canone sociale che rientrino nella aree di assegnatari ci cui all'art. 31, comma 4, lett. a) e b) della L.R. 27/2009, in ordine di priorità come segue:

a) area di protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.230 euro. In tale area, fino a 8.205 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato. Nei valori tra 8.205 e 9.230 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con ISEE-ERP fino a 9.230 euro, con la tipologia di

- reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo complessivo di euro 10.909;
- b) aree di accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.231 a 14.357 euro; intendendosi che gli assegnatari appartenenti alle ulteriori aree di seguito riportate potranno beneficiare di contributo esclusivamente nei termini di ciascuna indicati;
- c) area di permanenza a canone sociale o moderato, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.358 a 35.000 euro: solo qualora si ravvisi un reale stato di necessità correlato alle finalità del contributo;
- d) area di decadenza, a canone moderato, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000 euro: esclusa. Gli importi di cui sopra potranno essere modificati a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge. Il Comune e l'Aler danno comunque specifica informazione delle procedure di domanda agli utenti collocati nelle fasce suindicate sino all'area di permanenza.

Art. 4 Istanza

L'istanza di contributo di solidarietà ha carattere e valenza limitata all'annualità di riferimento, indicata nel modulo di richiesta.

La modulistica per l'istanza annuale verrà predisposta dall'Aler.

La richiesta di contributo di solidarietà da parte degli utenti dovrà essere presentata all'Aler di Varese:

- direttamente presso lo sportello, dove gli interessati eventualmente in difficoltà verranno supportati nella compilazione;
- presso gli uffici dei servizi sociali del Comune che invieranno tempestivamente la richiesta all'Aler anche a mezzo fax;

Entrambi gli enti destinatari della richiesta provvederanno a darsene comunicazione reciprocamente al fine di avere costantemente uno stato aggiornato delle richieste.

Alla domanda da presentare dovrà essere allegata in fotocopia tutta la necessaria documentazione, sia essa autocertificabile che non, la quale verrà in primo luogo confrontata con i documenti in possesso di Aler per l'individuazione dell'area di appartenenza, presentati dall'assegnatario durante l'ultima rilevazione dell'anagrafe dell'utenza e/o per richieste di atto amministrativo precedenti e successive. Qualora la documentazione per il contributo economico contenga dati peggiorativi rispetto a quelli in possesso di Aler, la Commissione si riserva il diritto di richiedere specifica documentazione giustificativa, con le ulteriori conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Sarà favorevolmente valutata, ai fini dell'erogazione del contributo di solidarietà, la buona e costante cura/manutenzione dell'appartamento occupato,

Sugli utenti che presentassero istanza, verranno comunque effettuati tutti i controlli ritenuti necessari rispetto ai dati dichiarati.

Art.5 Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare ai contributi di solidarietà verranno comunicate da entrambi gli enti annualmente, prima della convocazione della prima seduta utile della Commissione. In particolare:

- il Comune metterà a disposizione le risorse finanziarie per contributi economico-assistenziali in conto canone di locazione ai soggetti bisognosi che siano inquilini Aler, ricavate ai sensi dell'art.35, comma 6, lett. b) della L.R. 27/2009;
- Aler Varese metterà a disposizione risorse finanziarie ricavate ai sensi dell'art.35, comma 6, lettera a) della L.R. 27/2009

Ciascun Ente contribuirà nella misura del 50% dell'importo complessivo deliberato dalla Commissione.

Art.6 Istruttoria

Per i richiedenti il contributo di solidarietà, Aler curerà direttamente la relativa istruttoria.

Almeno una settimana prima della seduta della Commissione gli Enti si confronteranno circa le domande ricevute e predisporranno, ognuno per la propria competenza, una scheda riepilogativa della situazione del richiedente.

L'esito delle rispettive istruttorie verrà riconosciuto ed approvato in sede di Commissione.

Art.7 Sostegno economico. Adempimenti successivi

Il Comune corrisponderà la sua quota di contributo di solidarietà direttamente ad Aler Varese che provvederà ad imputarla alla situazione contabile dell'utente, a copertura dei canoni di locazione ed alle spese per servizi insolute. In questo caso le quote di contributo di competenza del Comune dovranno essere trasferite ad Aler entro 30 giorni dalla seduta della Commissione che le ha approvate.

Entro 60 giorni dalla seduta della Commissione Aler Varese provvederà a caricare in conto canoni l'intero contributo e a darne comunicazione sia all'inquilino che al Comune.

Art. 8 Sostegno economico: perdita dei requisiti

Durante il periodo di corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante degli importi ricevuti nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

Art.9 Sostegno economico: controlli

Aler svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Comune ed Aler procedono alla revoca del contributo di solidarietà.

Gli stessi danno conforme avviso dell'operazione di recupero delle somme erogate secondo le leggi vigenti, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti.